



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 17170/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 21490

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 16/04/2015
 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere - PU
 Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
 Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17170-2014 proposto da:

FM C.F. X ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI
 LANTE 5, presso lo studio dell'avvocato SONIA
 FRANZESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA
 TOMASINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

contro

1668

T S.P.A. X , in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati MARESCA ARTURO, MORRICO ENZO,
BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8976/2013 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2013 R.G.N.
6864/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

udito l'Avvocato TOMASINO ANDREA;

udito l'Avvocato GRASSI MONICA per delega MARESCA
ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ~~ha concluso~~

~~che~~ si rimette alla Corte per l'eccezione di
decadenza del ricorso in Cassazione; ^{chiede poi e'} inammissibilità ^{del ricorso,}
in subordine, ^{il} rigetto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1617012013, pronunciata il 24.9.2013, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro rigettava la domanda proposta, con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, legge 92/2012, da **FM** e confermava l'ordinanza depositata il 13.3.2013 con la quale era stata respinta l'impugnativa di licenziamento presentata dal medesimo nei confronti della società datrice di lavoro **T**

A fondamento della propria decisione il primo giudice rilevava che le eccezioni di non tempestività e di violazione del principio di immediatezza delle contestazioni e dell'estrema sanzione inflitta non erano fondate perché il lasso temporale intercorso tra la commissione dei fatti e le contestazioni disciplinari (con il conseguente licenziamento) era giustificato dalla vicenda di natura penale che vedeva coinvolti un numero cospicuo di indagati ed era stata caratterizzata dalla complessità delle indagini investigative svolte. Osservava che le contestazioni del luglio 2012 erano dettagliate e riportavano con precisione sia i dati temporali che i fatti di rilievo penale addebitabili al **F** contenendo la lettera del 18.7.2012 stralci delle dichiarazioni e delle conversazioni oltre che i documenti su cui si era incentrato l'impianto accusatorio penale. In ordine poi alla fondatezza degli addebiti il tribunale considerava che, pur non essendo intervenuta alcuna sentenza penale di condanna, tuttavia gli elementi in contestazione, per la loro gravità ed univocità, erano sufficienti a dar corpo alla giusta causa di recesso e, quanto alle risultanze probatorie, richiamava soprattutto le dichiarazioni accusatorie di **ML**, teste e coindagato, ritenuto pienamente attendibile.

2. Avverso questa pronuncia proponeva reclamo ex art. 1 comma 58, legge 92/2012 il **F** lamentandone l'erroneità e concludendo affinché, in riforma della stessa, fossero integralmente accolte le richieste di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Si costituiva la **T** spa che contestava il gravame di cui chiedeva il rigetto.

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 18 dicembre 2013 rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'impugnata sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il **F** con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva; deduce altresì la nullità ed illegittimità o inefficacia della sospensione dal servizio. Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto non attivabile il rito speciale ex l. n. 92 del 2012.

Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge deducendo la nullità, o legittimità, o inefficacia del licenziamento disciplinare intimatogli in violazione anche dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. La società già conosceva i fatti addebitati al ricorrente al momento della sospensione dal servizio (2009), mentre la chiusura delle indagini preliminari non aveva aggiunto nulla. Erroneamente pertanto i giudici di merito hanno considerato tempestivi la contestazione dell'addebito ed il successivo licenziamento disciplinare considerando, come riferimento temporale, la chiusura delle indagini preliminari e non già la data della sospensione cautelare.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (sulla conoscenza da parte di T del fatto poi addebitato al ricorrente).

Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti di causa e sostiene l'illegittimità del licenziamento impugnato. Lamenta il malgoverno, da parte dei giudici di merito, del regime dell'onere probatorio. Evoca anche il difetto di proporzionalità della sanzione all'addebito.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

3. In rito deve considerarsi che la impugnativa della sospensione cautelare è fuori dall'ambito del c.d. rito F di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della legge 28 giugno 2012, n. 92; rito che si applica all'impugnativa di licenziamento. Tale normativa ha introdotto un nuovo speciale rito per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale rito speciale è finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, nonché della stessa proposizione dell'impugnativa avendo il legislatore voluto che la questione della reintegrazione - e più in generale dell'impugnativa del licenziamento per l'accesso alle tutele di cui all'art. 18 cit. - sia subito portata innanzi al giudice e decisa in tempi rapidi (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19674). Il carattere peculiare di questo nuovo rito esclude che possa trovare applicazione fuori

dall'ambito dell'impugnativa del licenziamento e quindi anche - come infondatamente sostiene il ricorrente - all'eventuale impugnativa della sospensione cautelare.

4. Quanto ai profili di merito, la sentenza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente.

Nella specie c'è stata una duplice contestazione dell'addebito: la prima, nell'immediato, con la sospensione cautelare; la seconda, all'esito delle indagini preliminari in sede penale, sicché il canone di tempestività del licenziamento disciplinare può dirsi rispettato.

In particolare questa Corte (Cass., sez. lav., 20 giugno 2014, n. 14103) ha affermato - e qui ribadisce - che in caso di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, ove sia intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.

Più in generale si è ritenuto (Cass., sez. lav., 10 settembre 2013, n. 20719) che il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza o condotta inadempiente addotta a sua giustificazione e quello della tempestività della contestazione vanno intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

5. Puntuale è poi stata la ricostruzione dell'addebito mosso al ricorrente nel contesto di una complessa indagine avente ad oggetto l'attività di intestazione e di attivazione fittizia di sim-card con l'uso di documenti falsi.

Sotto questo profilo il ricorrente muove all'impugnata sentenza solo censure di fatto ripercorrendo la vicenda nei suoi accadimenti, diversamente valutati dal ricorrente medesimo. Ma il dissenso valutativo delle risultanze di causa non radica una censura che possa muoversi alla pronuncia di merito.

Questa Corte, quale giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della

coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il vizio di motivazione può emergere solo se, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risultante dalla sentenza impugnata, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Nella specie la Corte d'appello ha operato un apprezzamento unitario e sistematico dei fatti di causa e dell'addebito mosso dalla società al suo dipendente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ed ha valutato la sanzione espulsiva come congrua stante la irreparabile lesione del vincolo fiduciario che deve ispirare la relazione di lavoro, dovuta al grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del F

6. Conclusivamente non sono ravvisabili nell'iter argomentativo della Corte d'appello violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, i motivi del ricorso principale devono essere disattesi.

Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, dovendosi inoltre dare atto, come prescrive il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per la maggiorazione del versamento del contributo unificato da parte della medesima ricorrente, a norma dell'art. 1-bis del citato art. 13.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi oltre euro 3.000,00 (tremila) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015


Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)




Il Presidente

(Federico Roselli)



Depositato in Cancelleria

oggi, 22 OTT. 2015



CASSAZIONE.NET